

Atto Camera 643
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023
e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025

Prima analisi sulla disabilità

Il dilagare della situazione di crisi nel nostro Paese e a livello mondiale, ha fatto precipitare moltissime persone in uno stato di forte preoccupazione, resa ancor più grave dall'incertezza del prossimo futuro, di quelli che saranno i tempi necessari al superamento della crisi e delle conseguenze che questa avrà sulle nostre vite e sulle nostre relazioni sociali. Queste preoccupazioni con le difficoltà connesse sono ancora più forti tra le migliaia di persone con disabilità del nostro Paese, le cui condizioni di vita sono già ampiamente determinate da livelli di protezione e inclusione sociale che sappiamo essere non propriamente e adeguatamente compiuti. Sappiamo, perché ne siamo quotidiani testimoni, che in queste settimane gli sforzi ed i rischi delle persone con disabilità e le loro famiglie del nostro Paese sono stati e lo saranno nel prossimo imminente futuro notevolmente maggiori di tanti altri nostri concittadini con cui pure condividiamo gli stessi stati d'animo e l'appartenenza alla stessa comunità. Non possiamo nascondere che il perdurare di questa situazione, ci obbligherà a ripensare molte cose nella nostra vita e a rimodulare alcune priorità in una direzione che preveda innanzitutto la garanzia di una maggiore tutela della salute e della sicurezza dei cittadini tutti, ma ancor di più di coloro che sono più vulnerabili ed esposti ai rischi connessi alla condizione di salute e tra questi vi sono le tante persone con disabilità.

Inoltre, la grave crisi economica e sociale in cui vive oggi il Paese richiede la mobilitazione di tutte le energie sane ed attive per il contrasto alle tante emergenze provocate dalla guerra in Ucraina che hanno portato le tante persone con disabilità e le loro famiglie in uno stato di impoverimento economico.

Sappiamo bene che la legge di bilancio è lo strumento cardine di programmazione, i tempi ristretti con cui quest'anno viene predisposta non permettono il necessario coinvolgimento di tutte le parti sociali sui numerosi dossier oggetto delle politiche pubbliche, tuttavia ci auguriamo che al più presto possa avviarsi un confronto al quale la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap porterà le sue proposte e la sua conoscenza dei bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

In questa sede ci limitiamo a portare all'attenzione alcune proposte di emendamenti che avranno un impatto sostanziale sulla vita dei nostri cittadini con disabilità e delle loro famiglie.

Le proposte riguardano temi che impattano sulla salute, scuola, lavoro e politiche sociali.

Fondo per la Non Autosufficienza.

Nell'articolato non si prevede alcun intervento di finanziamento dei "livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza",

Sul punto però occorre far presente che una persona con disabilità (specie dalla nascita o per una condizione sviluppatasi durante l'età evolutiva), anche se non autosufficiente, necessita, oltre che di assistenza, soprattutto di interventi di abilitazione e sviluppo personale e tale condizione è ben diversa da chi è diventato non autosufficiente solo a seguito dell'età anziana, necessitando più che altro in questo caso di assistenza materiale (oltre che sanitaria e socio-sanitaria) come nel caso delle persone che divenute anziane abbiano un decadimento progressivo. Nel primo caso le persone dovranno convivere con una pregressa condizione di disabilità a cui poi si può venire anche ad aggiungere l'ulteriore condizione di anziano non autosufficiente, con tutto ciò che ne consegue. Mentre nel secondo caso, la persona avrà vissuto una propria "normale" vita e solo nella parte finale della stessa avranno necessità di eventuali sostegni.

Le due condizioni, pertanto, non sono esattamente sovrapponibili né i sostegni da erogarsi possono essere indistinti.

Pertanto, appare condivisibile l'orientamento tendente a separare tali due fattispecie con percorsi specifici e dedicati (anche attraverso fondi o quote di fondi "ad hoc" differenziati).

Ciò però a condizione che sia per l'una che per l'altra categoria sia infrastrutturato un virtuoso percorso di presa in carico che prevenga e contrasti ogni forma di istituzionalizzazione e segregazione, garantendo i necessari ed adeguati sostegni, sia di ordine economico che di disponibilità di una rete integrata di servizi, di prossimità ed in misura idonea a garantire loro la migliore qualità di vita possibile e che ricompredano anche i sostegni a coloro che svolgono attività di caregiving. Per questo si chiede che parallelamente a quanto previsto per le persone anziane non autosufficienti si strutturi per il 2023 un ampliamento di altri 100 mln specificatamente dedicati a tali persone (**+ 100 mln per pcd gravissima e grave non anziane**).

Fondo per la Vita Indipendente.

Anche su tale fondo non vi è alcun riferimento. Diventa invece necessario rafforzare tutto il settore della "vita indipendente", incardinandolo in uno specifico e separato fondo in quanto attualmente lo stesso è dentro il fondo per la non autosufficienza e relativo piano triennale, attraverso una specifica quota di tale fondo (50 milioni di euro). La nuova collocazione dovrebbe trovare riscontro all'interno della legge delega sulla disabilità una volta che la stessa

esplicherà i propri effetti attraverso i previsti decreti attuativi nei prossimi anni. Allo stato occorre e almeno cominciare a prevede le norme di raccordo e la costituzione del fondo a ciò dedicato con una prima allocazione di risorse di almeno altri 50 milioni di euro, oltre quelli già previsti nella parte specifica dell'attuale Piano Nazionale per la non Autosufficienza (+ 50 mln).

Fondo per il "Dopo di Noi".

La Legge n. 112/2016 ha istituito Il Fondo per il "dopo di noi" volto ad evitare l'istituzionalizzazione secondo misure coerenti con il progetto individuale di vita della persona con disabilità. Tale Fondo ha a partire dal 2018 una dotazione strutturale di 56,1 milioni di euro annui, che però il Governo, nel disegno di legge di bilancio per il 2021, ha portato per il successivo triennio a 76,1 mln di euro annui. Occorre però anche ricordare che l'art. 9 della L. n. 112/16 aveva previsto una copertura delle minori entrate per la fruizione di agevolazioni fiscali e tributarie per il "dopo di noi" per 51,958 mln per l'anno 2017 e che però, in base a quanto dichiarato nella seconda Relazione al Parlamento sull'attuazione della Legge, in tale anno sono state fruite agevolazioni solo per 946.000 euro, con 51,012 milioni che vanno riallocati sul Fondo garantendo quanto almeno 76,1 mln oltre le dotazioni pregresse non impegnate.

Istruzione.

L'analisi della proposta di legge di bilancio del 2023 deve tenere conto sia del PNRR che della legge delega sulla disabilità. Quanto al PNRR, degli alunni con disabilità se ne accenna solo nella missione 4 *"nell'ambito degli interventi per ridurre i divari territoriali nella scuola secondaria di secondo grado."*

Nel disegno di legge sulla disabilità non vi è nessun riferimento esplicito all'inclusione scolastica, anche se necessariamente la riforma dei criteri di accertamento dovranno riguardare anche le nuove certificazioni ai fini scolastici per gli alunni con disabilità e il successivo percorso comprendente il Profilo di Funzionamento e il PEI.

In generale si evidenzia che la terminologia utilizzata nella bozza di legge di bilancio in riferimento alle persone con disabilità non è coerente con quanto previsto dalla convenzione ONU.

Rispetto ai bambini con disabilità l'art. 13, comma 2 della L. n° 104/92 prevede specificamente *"l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati."* Di questo non vi è traccia, mentre dovrebbe essere esplicitato. Non vi è alcun articolo che preveda misure analoghe per le scuole dell'infanzia che notoriamente al sud sono deficitarie rispetto al nord Italia. Questa assenza è ingiustificata rispetto al D.Lgs. n° 65/17 sul *"Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni"*.

Inoltre rispetto al numero dei posti del personale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, occorre considerare che in tutta Italia, ma soprattutto al sud, gli asili nido sono prevalentemente privati e le scuole dell'infanzia sono paritarie. Per queste ultime l'orientamento prevalente della magistratura (vedi TAR Lazio Sentenza n° 2925/20 e Cassazione Sent. n° 9966/2017) è quello di negare l'esistenza dell'obbligo dello Stato di fornire insegnanti per il sostegno e assistenti all'autonomia e alla comunicazione, che pertanto vengono pagati dalla scuola che, solitamente, si rivale sulle famiglie.

Questa discriminazione andrebbe eliminata, anche alla luce della considerazione che le scuole paritarie (art. 33, comma 4 della Costituzione) hanno uno stato giuridico differente dalle semplici scuole private (art. 33, comma 3 della Cost.), facendo parte a tutti gli effetti del sistema nazionale di istruzione (Legge. n° 62/2000).

E' inoltre necessario aggiungere per tutti i docenti la partecipazione a corsi di aggiornamento specifici sull'inclusione scolastica ed inoltre di rifinanziare corsi d'aggiornamento obbligatori per il personale docente non specializzato sul sostegno, di cui dell'art. 1, comma 971 della legge di bilancio per il 2021 n° 178/20 (25 ore). Occorre anche far presente che le reggenze sono in costante aumento e non garantiscono un'efficace gestione delle scuole, anche con conseguenze negative nei rapporti tra scuola e famiglia.

Per quanto attiene ai limiti delle numerosità delle classi per scuole è da ritenere valido quanto previsto dagli art. 4 e 5 comma 2 del DPR n° 81/2009 relativi al numero massimo di alunni nelle classi frequentate da alunni con disabilità (20/22). Tali articoli infatti, essendo norme speciali, non possono essere abrogati da una norma generale, come quella oggetto di questo articolo.

È necessario, a fronte di ciò, con proposta emendativa, esplicitare quindi che "restano salvi i limiti previsti dagli art. 4 e 5 comma 2 per le classi frequentate da alunni con disabilità".

Si prevede un aumento di fondi per la manutenzione delle scuole ma non si prevedono fondi per l'adeguamento e l'abbattimento nelle scuole delle barriere architettoniche e senso-percettive.

Viene aumentato il fondo di solidarietà comunale nel quale rientrano anche gli asili nido e il trasporto delle persone con disabilità.

A fronte di ciò si ritiene rilevante pensare all'inserimento nella legge di bilancio di una norma che istituisca le scuole di specializzazione per l'inclusione scolastica che provvedano al potenziamento degli attuali corsi di specializzazione e alla formazione iniziale di tutti i docenti sulle didattiche inclusive.

Lavoro.

Il tema del lavoro per le persone con disabilità è un tema caldo e dall'analisi della legge di bilancio ed alla luce delle prossime pubblicazioni sul tema si evidenziano dei correttivi da adottare.

Innanzitutto è essenziale che venga garantito per tutto il 2023 il diritto al *lavoro agile* per le persone con disabilità e condizioni assimilate e la preferenza di accesso a tale misure ai caregiver delle persone con disabilità. Analogamente dovrà essere garantita l'equiparazione dell'assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero per le persone che ne abbiano già fruito nel pregresso contesto emergenziale.

Il perdurare del contesto pandemico determina infatti la necessità di garantire con continuità tali misure anche per l'anno 2023 avviando nel frattempo un approfondimento per rendere strutturali tali soluzioni.

In considerazione dell'avvenuta approvazione delle Linee Guida per il collocamento mirato, si ritiene essenziale prevedere all'interno della Legge una dotazione specifica che consenta la realizzazione di standard e obiettivi individuati delle citate linee guida al fine di garantirne concreta applicazione in modo diffuso sull'intero territorio nazionale.

Inoltre occorre fare necessariamente riferimento alla donna con disabilità ovvero alla donna caregiver di familiare con disabilità ed al ruolo della stessa all'interno del mondo del lavoro con target specifici sia in "Opzione Donna" che in tema di parità salariale.

Si devono inoltre prevedere degli esoneri contributivi per le lavoratrici assunte mediante le liste di collocamento mirato o a quelle già assunte ed inserite nelle "quote di riserva".

Tale previsione potenzierebbe le scelte del datore di lavoro verso quelle categorie più deboli che troppo spesso sono escluse.

Una previsione essenziale poi, è quella di inserire figure idonee a gestire le varie disabilità nei luoghi di lavoro in stretto coordinamento con le risorse già esistenti nei settori pubblici e privati, finalizzati al principio "dell'accomodamento ragionevole" e della risoluzione delle varie problematiche legate alle condizioni di lavoro.

Non vanno dimenticate poi le lavoratrici portatrici di un grado di invalidità civile almeno pari al 46% ovvero delle lavoratrici che, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità abbiano ricevuto la diagnosi di patologia cronica grave o inaggravante - altrettanto esposte, al pari delle lavoratrici che abbiano fruito del periodo di maternità, al rischio di un'estromissione o di un mutamento peggiorativo delle condizioni di lavoro in concomitanza e/o conseguenza di eventi determinanti un temporaneo arresto del loro rapporto lavorativo; a tali lavoratrici vanno parimenti estese le tutele accordate alle lavoratrici che abbiano fruito del periodo di maternità.

Da ultimo anche ai lavoratori autonomi che a seguito e per effetto delle esigenze di cura e terapia derivanti dalla sussistenza di una patologia cronica grave o inaggravante abbiano registrato negli anni 2021 e 2022 una riduzione del fatturato ricompresa tra il 30 e il 50% vanno estese le misure specifiche di sostegno e politiche attive al fine di garantire di far fronte all'impatto negativo dell'attuale fase pandemica.

Universal-Design.

Dal punto di vista culturale, riteniamo che il superamento delle barriere presenti nel patrimonio edilizio italiano debba essere considerato una caratteristica essenziale dei requisiti dell'ambiente costruito, al pari ad esempio, dell'isolamento termico e degli interventi strutturali antisismici.

L'Art. 9 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità sancisce il diritto alla mobilità di tutti e quindi anche alle persone con disabilità temporanea o permanente, deve essere garantito questo diritto attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche e senso percettive.

Quando si parla di "persone disabili", non ci si deve fermare all'immagine comune della persona su sedia a ruote, in quanto la normativa tutela il diritto alla mobilità autonoma anche ai disabili sensoriali ed in particolare ai ciechi e agli ipovedenti. L'esigenza di una maggiore autonomia anche delle persone con disabilità visiva nei loro spostamenti, si va sempre più affermando ed è legislativamente riconosciuta e sottolineata dalla normativa italiana.

Le barriere architettoniche non sono soltanto gli ostacoli di tipo strutturale, gradini o porte strette, ma anche gli impedimenti non immediatamente visibili, come: "la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.", così come recita il DPR 503 del 1996. Si tratta delle cosiddette "barriere senso - percettive".

Disabilità e barriere architettoniche sono due concetti usati nello stesso contesto quando si parla di mobilità e di difficoltà temporanee o permanenti che limitano la capacità di movimento di una persona.

La Convenzione O.N.U. sui diritti delle Persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano nel 2009, identifica con precisione la disabilità come "il risultato dell'interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli altri".

Il terzo concetto fondamentale è poi l'**accessibilità**, che rappresenta un indice di civiltà per ogni paese che se ne fa carico attraverso leggi e normative.

Un luogo o un servizio accessibile agevolano le persone con limitazioni temporanee o permanenti e consente loro di viverlo e usarlo al meglio.

L'accessibilità identifica e riassume la capacità e la possibilità di accedere a uno spazio, di muoversi liberamente al suo interno e di usufruire di servizi in maniera indipendente, al pari delle persone che non hanno limitazioni.

Si parla di **diritto alla libertà di movimento** all'interno della propria abitazione così come, per esempio, del diritto di accedere a luoghi e uffici pubblici, come anche alle strutture private aperte al pubblico, di prendere un autobus o la metropolitana, di andare al cinema o di accedere a una spiaggia durante una vacanza, oppure di usare un bagno pubblico.

Ci sono molte condizioni, permanenti o temporanee, che rendono difficile o impossibile per le persone muoversi in libertà e in modo indipendente: la Terza Età, un incidente dalle conseguenze più o meno gravi, i nove mesi di gravidanza durante i quali una donna è più attenta a spostarsi e viaggiare in sicurezza.

Come noto, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche indicati all'art.16 bis, comma 1, lettera e) del TUIR, possono accedere all'agevolazione fiscale del cosiddetto Superbonus 110% solo in qualità di interventi "trainati" che vengono eseguiti congiuntamente a un intervento di tipo "trainante".

Sono definiti "trainanti" queste 3 tipologie di interventi: isolamento termico delle superfici opache; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale; interventi antisismici.

Da un punto di vista pratico, il fatto che oggi l'eliminazione delle barriere sia solo intervento "trainato" rende in molti casi difficile o impossibile per le persone con disabilità accedere al Superbonus 110%, dovendo quindi ripiegare sulla meno favorevole detrazione del 50% per abbattimento barriere. Trasformare l'eliminazione delle barriere in intervento "trainante" creerebbe un'opportunità storica per migliorare l'accessibilità del patrimonio edilizio italiano.

***Proposte di emendamenti all' A.C.643
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023
e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025***

Le presenti proposte sono formulate in riferimento al disegno di legge bollinato allegato alla presente e reso pubblico in data 30 novembre 2022.

Art. 15 bis rubricato "Borse di studio in favore di persone con disabilità "

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 50, comma 1, letto. C). Del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante il testo unico delle imposte sui redditi, le borse di studio assegnate alle persone con disabilità sono esenti dall'obbligo di imponibilità ai fini IRPEF.

Agli eventuali oneri di cui al comma 1, si provvede ai sensi del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

All'articolo 56 rubricato "Opzione Donna": dopo la locuzione "ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni", aggiungere l'inciso "ovvero di due anni per ogni figlio disabile, anche se non vivente a carico, nel limite massimo di quattro anni".

Motivazione: prevedere un bonus di accesso alla misura OPZIONE donna garantendo così alle lavoratrici madri di figli con disabilità un accesso anticipato alla pensione rispetto alle costanti e continuative esigenze di cura e assistenza.

All'articolo 57 rubricato "Proroga dell'esonero contributivo per assunzioni e della decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli" dopo il comma 5 aggiungere il comma 5 bis: *"L'esonero per un anno dal versamento di contributi previdenziali è riconosciuto altresì alle lavoratrici dipendenti del settore privato assunte mediante liste del collocamento mirato a decorrere dalla predetta assunzione per un periodo massimo di un anno, ovvero alle lavoratrici già assunte e incluse nella quota di riserva ex art. 4, legge n. 68/1999 a decorrere dalla data della predetta inclusione e per un anno dalla stessa."* La medesima agevolazione di cui al 2° comma si applica in favore delle lavoratrici che ricoprano altresì il ruolo di caregiver in favore di un familiare portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3, comma 3°, legge n. 104/92 e che, a seguito dell'esaurimento del congedo straordinario, abbiano richiesto la conversione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale».

Art. 57 bis (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato).

Fino al 31 dicembre 2023 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comportamento»

Art. 57ter "Accesso al lavoro agile"

"Ai lavoratori portatori di handicap grave ex art. 3, comma 3° legge 104/02, ovvero in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico

ingravescenti degenerative o dallo svolgimento di relative terapie salvavita – spetta il diritto al lavoro agile. Ai coniugi, genitori e altri familiari conviventi che rispetto ai lavoratori di cui sopra assumano la qualifica di caregiver familiare di cui allo schema di Disegno di Legge recante delega al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane e non autosufficienti, anche in attuazione della missione 5 componente 2, riforma 2 del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, spetta una priorità di accoglimento rispetto a domande dagli stessi presentati per l'accesso al lavoro agile.

L'eventuale diniego formulato dal datore di lavoro, per entrambe le situazioni di cui al comma precedente, dovrà essere motivato per iscritto. Il datore di lavoro dovrà, in particolare, fornire la prova dell'incompatibilità dell'adozione della modalità di lavoro agile in favore del lavoratore appartenente a una delle fattispecie elencate al 1° comma del presente articolo rispetto all'organizzazione aziendale e al concreto svolgimento dell'attività assegnata al lavoratore medesimo. Il datore di lavoro dovrà altresì fornire congrua motivazione dell'eventuale sproporzione o eccessivo onere che egli dovrebbe sostenere per consentire l'adozione della suddetta tipologia di svolgimento dell'attività lavorativa, facendo applicazione dei parametri già in uso per la valutazione e realizzazione degli accomodamenti ragionevoli, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. d) della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, recepita in Italia con legge 18/09.

Articolo 61 bis rubricato “Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere” è previsto un incremento di 50 milioni di euro a decorrere dal 2023 per la dotazione del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere.

L'incremento è destinato anche alla copertura finanziaria di interventi a sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, con particolare attenzione alle donne con disabilità, anche attraverso la definizione di procedure per l'acquisizione di una certificazione della parità di genere a cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro.

Articolo 64bis rubricato “Politiche attive per i lavoratori autonomi”

Viene garantito anche per il triennio 2023-2026 l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti lavoratori autonomi. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). L'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità è riconosciuta ai soggetti che presentano i seguenti requisiti:

- a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- b) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
- e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

La domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti. I requisiti di cui al comma precedente lettere a) e b), devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità. L'indennità, pari al 25 per cento, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle entrate, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. I limiti di importo della predetta indennità sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente. La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio. La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività. La suddetta previsione non si applica per il caso in cui la cessazione della partita iva sia dipesa dalle conseguenze derivanti dall'esigenza di sottoporsi a cura e terapia derivanti dalla sussistenza di una patologia cronica grave o ingravescente.

L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità di cui ai commi da 386 a 395 è riconosciuta nel limite di spesa di 70,4 milioni per l'anno 2021, di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 19,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3,9 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa di cui al primo periodo, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità. 398. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 397 e' disposto un aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti di cui al comma 387 del presente articolo pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua annualmente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti al fine di valutarne gli effetti sulla continuità e la ripresa delle attività dei lavoratori autonomi e proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. L'erogazione dell'indennità di cui ai commi precedenti è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'indennità di cui ai commi da 386 a 395.

Articolo 64 Ter "Fondo per l'applicazione delle linee guida d. lgs. 151 /2015 «è istituito il Fondo per l'applicazione delle linee guida di cui al D. Lgs n. 151/2015e, con una dotazione di venti milioni di euro a valere per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Articolo 65bis: " Maggiorazione sociale su prestazioni assistenziali e previdenziali": è abrogata la lettera b) del comma 5 dell'articolo 38 della legge n. 448.2001

Motivazione: la lettera b del comma 5 dell'articolo 38 della legge n. 448.2001 prevede che, ai fini dell'accesso alla maggiorazione contributiva debbano essere considerati anche I redditi del coniuge oltre quelli del beneficiario. Considerato che il c.d. "incremento al milione" va a incidere su misure di natura assistenziale e/o previdenziale comunque correlate a condizioni di disabilità, si ravvisa l'esigenza che esso sia del tutto svincolato dal presupposto dello stato di coniugio, in considerazione della finalità a esso sottesa ovvero di incrementare la posizione reddituale di soggetti che si trovano in condizioni di criticità anche di tipo economico.

Art. 65 Ter Incremento del Fondo per le non autosufficienze

1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, a partire dall'anno 2023, di 500 milioni di euro. Fermi restando gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti e delle persone con disabilità grave e gravissima a valere sulle risorse già stanziare per l'anno 2023 sul Fondo per le non autosufficienze, una quota delle risorse di cui al primo periodo pari a 400 milioni di euro è destinata in via esclusiva alle persone con disabilità grave e gravissima.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro a partire dall'anno 2023, si provvede a valere sul _____.

Motivazione: Nel Consiglio dei Ministri di lunedì 10 ottobre 2022 è stato approvato il disegno di legge delega per le politiche in favore degli anziani e delle misure per gli anziani non autosufficienti. Tale legge delega distingue, nell'ambito della non autosufficienza, gli anziani dalle persone con disabilità, che tra l'altro sono destinatarie dell'altra riforma prevista dalla l. n. 227/21, che prevede pure di superare il concetto di disabilità grave, gravissima o di non autosufficienza, verso un sistema inerente l'intensità dei sostegni di cui ciascuna persona necessita. Occorre quindi, visto l'aumento anche degli interventi in favore degli anziani e della prima indicazioni di LEPS per loro (art. 1 c. 162 e ss. della legge di bilancio per l'anno 2022) con specifiche allocazioni di risorse strutturare due capitoli di spesa e incrementarli entrambi.

All'articolo 66 rubricato inserire "Congedo Parentale": dopo la locuzione "elevate per la lavoratrice madre, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell' 80% della retribuzione", aggiungere l'inciso "ed elevata di due mesi da usufruire entro il 12^o anno di vita del bambino per la lavoratrice madre di figlio con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 104.92 ovvero riconosciuto meritevole dell'indennità di frequenza ai sensi della legge n. 289.1990".

Motivazione: prevedere un aumento in termini di durata e di trattamento economico per le lavoratrici con figli con disabilità e soprattutto con un innalzamento del requisito anagrafico significa garantire loro una misura di supporto che tenga conto della continuità e, spesso, cronicità dello stato patologico del figlio che non viene meno al raggiungimento del sesto anno di età.

Art. 66-bis: Fondo per interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività del caregiver familiare: Il Fondo per la copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, istituito dall'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a partire per l'anno 2024. Agli oneri previsti dalla presente disposizione si provvede a valere _____.

Motivazione: Il 3 ottobre 2022 il Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità ha censurato la mancanza in Italia di sistemi volti a supportare i caregiver familiari, al netto di alcuni contributi spot e di tipo meramente assistenziale che si sono visti negli ultimi anni. Tra l'altro nel corso delle precedenti legislature si sono avute varie proposte di legge anche molto articolate, che saranno sicuramente adesso riprese dall'inizio della nuova legislatura e quindi occorre iniziare a costruire una dotazione finanziaria congrua, al momento di soli 60 milioni di euro (30 milioni per il 2021 e 2022).

Art. 67 bis: Fondo per il diritto al lavoro dei disabili: Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, 68, è incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2023.

Motivazione: Si deve assolutamente sostenere in maniera ulteriore l'attuale Fondo di circa 76 milioni di euro, visto che finora i dati sull'inclusione lavorativa sono stati assolutamente critici (vedasi l'ultima Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 68/1999). Ciò anche perché sono state emanate nel marzo 2022 le linee guida per l'inclusione lavorativa, volte a creare un nuovo modello di fare matching tra domanda ed offerta di lavoro, sia analizzando le attitudini del lavoratore e il suo profilo di funzionamento sia di analizzare gli ambiti di lavoro per renderli inclusivi rispetto alle singole specifiche situazioni.

Art. 67 Ter: Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare:

1. La dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 123,9 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:

a) quanto a 51.092.900 euro, mediante recupero delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, stanziata e non utilizzata per l'anno 2017 per la copertura delle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6 della citata legge n. 112 del 2016;

b) quanto a 72.807.100 euro per l'anno 2023, mediante

Motivazione: La Legge n. 112/16 ha istituito Il Fondo per il “dopo di noi” volto ad evitare l'istituzionalizzazione. Tale Fondo ha una dotazione strutturale dal 2021 di 76,1 milioni di euro, che però va ulteriormente incrementata consci che tale misura può essere un'alternativa possibile alla residenzialità canonica e che la platea dei beneficiari - già secondo i dati Istat del 2016 (tempo di approvazione della Legge e del Fondo) – non si riducono qualche migliaio di persone (quante ne hanno avuto accesso fino ad ora), ma ben 126.00 persone. Inoltre, occorre ricordare che l'articolo 9 della L. n. 112/16 aveva previsto una copertura delle minori entrate per la fruizione di agevolazioni fiscali e tributarie per il “dopo di noi”, stabilendo che in caso di mancato ricorso a tali agevolazioni nella misura ipotizzata, la differenza dovesse essere riallocata sul Fondo. Già per l'anno 2017 si è calcolata una fruizione più bassa delle agevolazioni per 51,092 milioni; stessa operazione andrà compiuta per le minori agevolazioni fruite nel 2018

Art. 67-quater Fondo per il supporto alla vita indipendente: è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il “Fondo per il supporto alla vita indipendente” con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 volto all'implementazione di supporti e percorsi per l'acquisizione di autonomie possibili, alle cui risorse possono accedere secondo i criteri di cui al comma 2 le persone con disabilità senza preclusioni per tipologie di disabilità o intensità dei sostegni.

L'accesso ai supporti ed ai percorsi di cui al comma 1 con risorse a valere sul Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le medesime modalità il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le varie regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di

programmazione e dei criteri e modalità definite per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

Motivazione: È necessario rafforzare tutto il settore della “vita indipendente”, incardinandolo in uno specifico e separato fondo in quanto attualmente lo stesso è ugualmente incardinato dentro il fondo per la non autosufficienza e relativo piano triennale, attraverso una specifica quota di tale fondo (15 milioni) e da questo regolamentato. La nuova collocazione dovrebbe trovare riscontro all'interno della legge delega sulla disabilità una volta che la stessa esplicherà i propri effetti attraverso i previsti decreti attuativi. Allo stato occorre almeno cominciare a prevedere le norme di raccordo e la costituzione del fondo a ciò dedicato. La costituzione di un fondo ad hoc non vuole determinare un'alternatività nell'accesso alle risorse da parte della persona con disabilità (che nella costruzione del suo progetto individuale potrebbe rilevare l'esigenza di accedere ad una parte di supporti con il primo fondo ed un'altra parte con il secondo fondo, coordinando e non sovrapponendo le varie misure, ma anzi valorizzandole a vicenda), ma porre un maggior focus sul diritto delle persone con disabilità alla vita indipendente ai sensi dell'articolo 19 Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

Emendamento: Articolo 73

Al comma 1 dopo le parole: *"di 5 milioni di euro per l'anno 2023"* sono sostituite dalle parole *"di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024"* aggiungere le seguenti parole *"anche al fine di realizzare programmi, progetti, campagne e interventi dedicati alle forme di discriminazione multiple e intersezionale riferita alle donne con disabilità."*

Motivazione: Si richiama la specifica attenzione al tema della discriminazione multipla delle donne con disabilità con riferimento al piano straordinario per il contrasto alla violenza delle donne.

Art. 93 – da inserire: Ripristino quanto previsto dall'art. 27 comma 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 - il Comitato tecnico di cui all'art. 81 comma 9 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della presente legge.

Motivazione: Tale Comitato andrebbe ripristinato dandogli ulteriore forza nel senso di prevederlo anche come organo di coordinamento delle Commissioni mediche locali per le patenti che attualmente operano sulla base di norme nazionali ed europee ma con ampia discrezionalità di giudizio cosa che ha creato e crea notevoli problemi alle persone con disabilità e al diritto alla mobilità privata.

Articolo 97 bis:” Semplificazione processi di erogazione ausili monouso”

In un’ottica di semplificazione dei processi di erogazione degli ausili monouso previsti dall’allegato 2 del DPCM 12 gennaio 2017 ed al fine garantire una maggiore tutela ed omogeneità di trattamento per le persone utilizzatrici di tali ausili, in conformità a quanto previsto dalla citata normativa di riferimento e dai chiarimenti del Ministero in ordine alla sua corretta applicazione (Circolare Ministero della Salute del 19.06.2017, N. 0019143 "Chiarimenti ed indicazioni in merito all'applicazione del DPCM 12.01.2017") si rende opportuno rispettare i seguenti criteri:

- quanto alla condizione di avente diritto non è necessario il riconoscimento della invalidità civile, essendo sufficiente la certificazione dello specialista, dipendente o convenzionato (cfr. Circolare Ministero della Salute del 19.06.2017, N. 0019143)
- quanto ai tempi per l’erogazione degli ausili medici monouso, gli Assessorati alla Salute delle Regioni e delle Province Autonome sono tenuti ad assumere "ogni utile iniziativa" nei confronti delle Aziende Sanitarie, al fine di ridurre ancora di più i tempi di erogazione, che dovrebbero essere sempre contenuti entro i "tre giorni lavorativi" dal ricevimento della prescrizione (e non più cinque giorni)
- quanto alle modalità di fornitura, le Aziende Sanitarie, nell’ambito di una distribuzione diretta, a seguito di accordi o di aggiudicazione di gare d’appalto, possono inviare l’autorizzazione alla fornitura in allegato all’ordine, direttamente alle Aziende Fornitrici: le quali pianificheranno le spedizioni trimestrali o bimestrali nell’arco dei 12 mesi, corrispondente al periodo di validità della prescrizione. Sarà onere e cura delle Aziende Fornitrici verificare il quantitativo esatto contenuto nella prescrizione onde evitare sprechi e trasmettere alle Aziende Sanitarie opportuna reportistica.

Quanto alle modalità di distribuzione, è fortemente consigliata la distribuzione a domicilio che consente di garantire maggiore riservatezza alle persone che utilizzano i suddetti ausili oltre ad un notevole risparmio di spesa sanitaria, potendo le Aziende Fornitrici segnalare tempestivamente all’Aziende Sanitaria la cessazione di utilizzo del dispositivo da parte dell’avente diritto.

Motivazione: Vengono proposte misure di semplificazione dei processi di erogazione degli ausili monouso ad invarianza di costi, in ottica di accelerazione e facilitazione per i cittadini dei meccanismi d’accesso.

Dopo l’articolo 98, inserire il seguente articolo

Articolo 98-bis (Trasporto scolastico per alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado)

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il “Fondo a sostegno del trasporto scolastico per alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado” con una dotazione iniziale per l’anno 2023 di 100 milioni.

I requisiti per l’accesso al Fondo da parte delle pubbliche amministrazioni titolari delle funzioni di trasporto scolastico per alunni con disabilità frequentati le scuole secondarie di secondo grado è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Motivazione: Il Fondo di solidarietà comunale previsto dall’articolo 45 del disegno di legge di bilancio non copre il trasporto scolastico per gli alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado.

Roma 02 dicembre 2022